

Prot.n. 5903 del 13/03/2019

Il Presidente

Al Presidente della Regione Piemonte
Sergio CHIAMPARINO

p.c. Al Presidente del Consiglio regionale
Antonino BOETI

SEDE

OGGETTO: *Parere in ordine alla proposta di regolamento "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8bis, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr".*

Egregio Presidente,

Le comunico che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 13 marzo 2019, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole in ordine alla proposta di regolamento "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8bis, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr".

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Il Presidente

Mauro BARISONE
(Firmato in originale)

AJ/AB/CD

Deliberazione/UDP n. 14 del 13 marzo 2019

Parere in ordine alla proposta di Regolamento "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8bis, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr".

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l'art. 11 bis della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)";
- Considerato che è pervenuta in data 21 febbraio 2019 la richiesta di parere in ordine alla proposta di regolamento "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8bis, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr";
- Rilevato che, ai sensi dell'articolo 11 bis sopra citato, è competente a esprimersi nel merito l'Ufficio di Presidenza del CAL;
- Preso atto dell'istruttoria svolta;
- Rilevato che, nelle sedute del 14 febbraio e 30 maggio 2018, l'Assessore competente per materia ha illustrato all'Ufficio di Presidenza del CAL i contenuti dello schema di regolamento regionale di attuazione del Piano paesaggistico, prima della condivisione del suddetto Regolamento da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), così come previsto dall'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr;
- Preso atto che nelle suddette sedute sono state presentate osservazioni da parte di ANCI, ANPCI, UNCEM, Comune di Torino, Città metropolitana, Province di Asti, Vercelli, Verbano Cusio Ossola;
- Preso atto delle ulteriori osservazioni e proposte emendative presentate dalla Città metropolitana di Torino, da ANPCI e dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, che si allegano alla presente;

delibera

di esprimere, a maggioranza dei presenti, così come da votazione per appello nominale, ai sensi dell'articolo 11 bis della l.r. 30/2006, parere favorevole in ordine alla proposta di Regolamento "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi

dell'articolo 8bis, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr" .

1	Mauro Barisone	favorevole
2	Elide Tisi <i>(delegata da Alberto Avetta)</i>	astenuto
3	Franca Biglio	contrario
4	Roberto Montà <i>(delegato da Francesco Casciano)</i>	favorevole
5	Paolo Lanfranco <i>(delegato da Marco Gabusi)</i>	favorevole
6	Lido Riba	favorevole

Il Presidente

Mauro BARISONE
(Firmato in originale)



1.13.6/12/2013

Regolamento regionale recante: "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr."

Osservazioni e proposte della Città Metropolitana di Torino

La Città Metropolitana, sulla base delle proprie competenze, esercita un ruolo fondamentale nella pianificazione territoriale generale del territorio metropolitano, anche fissando vincoli ed obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni, nonché attraverso il coordinamento delle attività di pianificazione degli stessi (tra le altre, per le varianti parziali ai PRG) con particolare riguardo al minor consumo di suolo libero, principio fondante del proprio Piano Territoriale vigente (PTC2), unitamente alle altre azioni volte alla salvaguardia dei sistemi naturali, nel rispetto dei valori culturali e del paesaggio.

Nell'ambito della procedura di predisposizione del nuovo Piano territoriale generale metropolitano di cui alla Legge 56/14, art. unico 1, comma 44 let. b), i richiamati principi troveranno un compiuto riscontro. In tale occasione, la Città metropolitana sarà tenuta inoltre a garantire il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e delle prescrizioni, direttive ed indirizzi di cui alle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico Regionale (PPR).

La Città metropolitana dovrà inoltre garantire il rispetto e l'attuazione del PPR nell'ambito della redazione di nuovi strumenti di pianificazione settoriale metropolitani e loro varianti (quali ad esempio il *Piano per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante*) e dovrà provvedere alla verifica di conformità al PPR del Piano paesaggistico della Collina di Pinerolo.

Il Regolamento in esame costituisce lo strumento necessario alla piena attuazione del PPR, efficace dall'ottobre 2017.

L'analisi della proposta di Regolamento è stata svolta in considerazione delle competenze attribuite alla Città Metropolitana dalla legislazione vigente, in particolare sulla base degli articoli 7bis (Formazione ed approvazione del PTGM) e dell'art. 17 della L.R. 56/77 smi (commi 5 e 7, esame delle varianti parziali) ove siano presenti ambiti considerati dal PPR. Si propongono i seguenti rilievi, anche a titolo di apporto collaborativo.

a) Art. 2 (Attuazione del Ppr), comma 6:

viene istituito un Tavolo tecnico costituito da funzionari della Regione e del MiBAC (Segretariato e Soprintendenze); il Tavolo è convocato e gestito dalla Regione.

E' necessario che gli esiti del Tavolo tecnico siano resi noti agli Enti interessati (Comuni, Province o Città Metropolitana).

- Si propone di emendare il testo, introducendo al termine del comma la seguente frase:

“Gli esiti del Tavolo tecnico sono comunicati al Comune, alla Provincia o alla Città Metropolitana.”

- Per maggior chiarezza ed efficacia del testo, si propone inoltre il seguente emendamento:

art. 2, comma 5 (terza riga) sostituire *“manifesta”* con *“esprime”* riferito al parere univoco del MiBAC.

b) Art. 4 (Adeguamento al PPR) comma 1. Articolo 6 (Ruolo della pianificazione di area vasta) comma 3; Art. 8 (Piano territoriale generale della Città metropolitana)

si rileva che per le modalità di adeguamento del PTGM, dei nuovi strumenti di pianificazione settoriale metropolitana e loro varianti, nonché per la verifica di conformità dei Piani paesaggistici metropolitani vigenti, il Regolamento in oggetto non fornisce alcuna indicazione puntuale circa i contenuti degli elaborati, né indicazioni in merito alle modalità di verifica di adeguamento degli strumenti metropolitani al PPR, né tanto meno disposizioni per la procedura di valutazione ambientale strategica di detti strumenti, come invece è previsto per l'adeguamento al PPR degli altri strumenti urbanistici di livello comunale.

A tal proposito, anche in considerazione dell'avvio già in atto delle attività per la formazione del PTGM della Città metropolitana di Torino, si richiede alla Giunta Regionale di:

- integrare opportunamente il Regolamento in oggetto, anche indicando se e quali degli allegati al Regolamento possono ritenersi validi (e in quale misura) per gli strumenti di pianificazione metropolitani;

- ovvero di predisporre nel più breve tempo possibile un provvedimento di specificazione così come previsto dall'art. 3, indirizzato espressamente all'adeguamento del PTGM e suoi piani di settore al PPR.

c) Art. 8 (Piano territoriale generale della Città metropolitana) commi 3 e 4

Il comma 3 prevede che il PTGM, ai fini dell'adeguamento al PPR, sia trasmesso contestualmente alla Regione e al MiBAC per l'espressione del parere. L'attività istruttoria e di condivisione può essere effettuata dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 2, comma 7 del Regolamento in oggetto.

Il comma 4 prevede che la Regione entro 120 giorni esprime il proprio parere alla Città metropolitana; il MiBAC nei medesimi termini temporali esprime il proprio parere alla Città metropolitana.

A tal proposito:

- si chiede di verificare il riferimento normativo inserito nel testo: là dove si richiama il "Tavolo tecnico" di cui all'art. 2 comma 7 in luogo dell'articolo 2 comma 6;
- Si propone di emendare il testo, prevedendo che "qualora attività istruttoria e di condivisione sia effettuata dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 2, comma 6 del Regolamento in oggetto, la Regione e il MiBAC, entro 120 giorni dalla ricezione degli atti, esprimono congiuntamente il proprio parere alla Città metropolitana".

d) Art. 11 (Regime transitorio) commi 7 e 8.

comma 7. Per i Comuni con PRG non ancora adeguato al PPR:

"7. Per le varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della L.r. 56/1977, all'inizio dello specifico capitolo della Relazione illustrativa dedicato ai rapporti con il Ppr, di cui al comma 3 del presente articolo, sono richiamati gli eventuali beni paesaggistici e le componenti paesaggistiche del Ppr presenti nell'area oggetto di variante e le disposizioni normative del Ppr interessate dalla variante stessa, nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr."

Si osserva: circa il rispetto dei contenuti del PPR per le varianti parziali, la proposta di Regolamento precisa che il MiBAC svolge il ruolo di soggetto con competenze ambientali all'interno della procedura di assoggettabilità alla VAS, senza precisare se il parere MiBAC sia vincolante o meno ai fini VAS.

comma 8.

Il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) viene coinvolto nella procedura di Verifica di VAS o di VAS. La proposta di Regolamento, all'ultimo periodo del comma 8, reca la seguente indicazione, "Nel caso di varianti parziali il contributo del MiBAC è inviato per conoscenza anche alla Provincia o Città metropolitana."

Qualora nella procedura di adozione e approvazione delle varianti parziali emergano particolari criticità in relazione alla coerenza delle previsioni con i contenuti del PPR, non è previsto che il MiBAC possa richiedere un confronto con il Tavolo tecnico (art. 2, comma 6 Reg.to); si ravvisa la necessità di instaurare comunque un confronto con il MiBAC, fermo restando le rispettive competenze, al fine di ricondurre l'attività di coordinamento delle attività di pianificazione dei Comuni svolta dalla Città Metropolitana (e dalle Province) al pieno rispetto e attuazione del PPR, nello spirito del principio costituzionale della sussidiarietà e della leale collaborazione tra gli Enti e organi dello Stato.

e) Art. 12 (Varianti successive all'adeguamento del Prg al Ppr):

Le considerazioni esposte al punto d) che precede sono in parte confermate anche per quanto previsto all'art. 12, per le varianti parziali adottate e approvate dai Comuni successivamente all'adeguamento del proprio PRG al PPR: è necessario comunque instaurare un confronto con il MiBAC, che in questo caso si esprime con un parere ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. 56/77.

f) Adeguamento del PRG al PPR: tipologia di variante. In primo luogo, si sottolinea l'esigenza che ai fini dell'adeguamento del PRG al PPR sia preferibile ricorrere ad una variante strutturale (e non ad una variante di Revisione generale del PRG o ad un Nuovo PRG). In secondo luogo, si avverte l'esigenza (manifestata anche dalle Province e da molti Comuni) di stabilire una diversa procedura, previa una puntuale modifica alla L.R. 56/77: per l'adeguamento del PRG al PPR si propone il ricorso alla Conferenza dei Servizi (applicando la procedura prevista per le varianti ex art. 16 bis L.R. 56/77) con il coinvolgimento del MiBAC. Tale auspicata modifica normativa può agevolare l'effettivo adeguamento degli strumenti urbanistici e l'attuazione del PPR con una procedura più snella, meno complessa e che appare meglio adatta allo scopo.

Il Vicesindaco Metropolitano
(Marco Marucco)

La Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

OSSERVAZIONI AI MATERIALI DELLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)

Aggiornamento 11 marzo 2019

La nostra Associazione aveva già presentato – esattamente un anno orsono – le proprie motivate e ferme critiche alle “Linee” di quella che è oggi diventata la “Proposta” di Regolamento per l’attuazione del PPR.

Confrontando le nostre critiche del 2018 con la Proposta del 2019 è immediato verificare che esse non hanno sortito alcun effetto: la Regione insiste su una posizione di totale sudditanza e di completo appiattimento sulle posizioni del Ministero MiBAC, incurante delle gravissime difficoltà che, così agendo, sono scaricate sui Comuni del Piemonte.

È inoltre importante sottolineare come la posizione di “controllo totale”, espressa e voluta dal Ministero, non corrisponde assolutamente alle (limitate) capacità operative di tale struttura, soprattutto con riferimento alle sue articolazioni sul territorio piemontese: si arriva così all’assurdo di un organismo (il MiBAC) che ne paralizza e controlla un altro (la Regione Piemonte), senza in effetti avere le strutture adatte a questo “ferreo” controllo.

La vicenda del Regolamento attuativo del PPR si somma pertanto a quella del cosiddetto Regolamento Edilizio Tipo (RET) nazionale, a testimonianza di una politica della Regione Piemonte totalmente succuba delle indicazioni governative, senza sapere né difendere, né interpretare le esigenze e le peculiarità tipiche del nostro Piemonte, letto attraverso la sua preziosa articolazione in Comuni.

Esaminato comunque il complesso materiale trasmessoci, si ritiene opportuno premettere – prima di entrare nel merito dei singoli testi, come già fatto nel 2018 – alcune osservazioni di carattere generale.

OSSERVAZIONI GENERALI

La più rilevante di tali osservazioni concerne la pertinace volontà della Regione Piemonte nell’obbligare (cfr. art. 46 delle NTA del PPR) praticamente tutti i Comuni del Piemonte ad effettuare (si cita dell’art. 10, comma 1, della “Proposta di Regolamento PPR”) una “**revisione complessiva**” dei loro PRG.

C’è da chiedersi se la Regione abbia coscienza di cosa ciò vuol dire: una spesa elevatissima (come minimo 50.000 € anche per i Comuni più piccoli, con punte di centinaia di migliaia di Euro per i Comuni medio grandi: **la vecchia stima di 250 milioni di € resta sempre valida**), un devastante impegno tecnico su strutture già oberate di incombenze, lo stravolgimento di ritmi e precedenze di lavoro che i Comuni si sono autonomamente dati.

Il tutto per scoprire, alla fine del percorso di verifica, che pochi e secondari elementi del PRG sono da modificare, per rendere rispetto ed omaggio al PPR!

L'ANPCI, conscia dell'assurdità e della impercorribilità di tale strada, chiede alla Regione di operare un **drastico cambiamento di rotta**.

Senza entrare nel merito delle scelte (ormai effettuate) del PPR, l'ANPCI chiede che la Regione, assumendo le sue precise responsabilità per quanto avvenuto nei rapporti con il MiBAC, effettui una **verifica di congruenza tra i PRG Comunali (tutti approvati dalla Regione stessa!!) ed il PPR**.

I Comuni partecipano al processo di verifica, ma l'onere istruttorio della stessa è ovviamente a carico della Regione, in quanto soggetto promotore del PPR.

Tale verifica può essere effettuata a tre livelli di approfondimento:

1. *A livello più dettagliato, per quanto attiene al rapporto tra "Beni catalogati" e PRGC;*
2. *A livello speditivo, per quanto attiene la generica corrispondenza tra PRG e PPR, per le altre parti del territorio;*
3. *A livello meramente ricognitorio, per i PRG che hanno già effettuato la procedura di VAS e per i quali non dovrebbero, a rigore di logica, sussistere problemi.*

Quale risultato di tale verifica (nei casi 2 e 3 effettuabile anche per "gruppi di Comuni", omogenei rispetto al PPR) possono derivare due livelli di indicazioni:

- a) Per le situazioni "normali", l'invito ai Comuni a migliorare (non di certo nel tempo "fisso" di 24 mesi, ma in occasione dei normali aggiornamenti) i loro PRG per adattarli al PPR: è auspicabile che sia quasi sempre possibile effettuare l'adeguamento con "varianti minori" (parziali o strutturali);
- b) **Solo ed esclusivamente nei casi di contrasto maggiore**, dopo aver verificato la razionalità e correttezza dei contenuti del PPR, procedere alla revisione dei PRG. In ogni caso al PRG – uscito dal libero voto dei consigli comunali, a loro volta liberamente eletti dai cittadini – deve essere riservata, almeno a livello politico, una "**ipotesi di prevalenza**", nel (dovuto) confronto con le scelte del PPR.

Ogni altra soluzione pare difficilmente percorribile.

Anche nel caso, purtroppo irrealistico, in cui la Regione finanziasse integralmente questa "revisione generalizzata, resterebbe a carico dei Comuni il peso insopportabile delle incertezze e dei ritardi operativi, non compensato da alcun serio vantaggio (la tutela paesaggistica è stata infatti comunque verificata "a monte", in forza del processo approvativo regionale).

OSSERVAZIONI PUNTUALI allo "SCHEMA DI REGOLAMENTO"

ART. 2

L'articolo introduce una pletora di soggetti tecnici con rilevanza amministrativa e quindi giuridica che non compaiono in nessuna norma oggi vigente in Piemonte, e soprattutto non sono inseriti nel corpo organico della Legge Urbanistica Regionale.

Si tratta del "*Comitato Tecnico Interistituzionale*" (comma 4), del "*Segretariato Regionale per il Piemonte (del MiBAC)*" (comma 5) del "*Tavolo Tecnico*" (comma 6): organi dai confini oscuri, che sfuggono ad ogni definizione ed a ogni controllo.

Può trattarsi anche di organi utili: ma essi devono essere istituiti e normati con legge, non con atti "minori" (quale la probabile DCR che approverebbe questo "Regolamento"), e soprattutto devono essere ben delineati nei loro poteri, limiti, controlli.

ART. 9

Si fa presente che la pianificazione urbanistica NON È "principalmente finalizzata alla tutela delle peculiarità paesaggistiche" (comma 1, 2° riga), ma a TUTTE LE FINALITA' riportate dall'art. 11 della LUR, con una giusta preminenza alle finalità sociali. Non risulta che l'art. 11 della LUR sia stato modificato. Ogni tentativo di modificare surrettiziamente la LUR non può che portare ad atti

illegittimi, con evidenti danni per tutti coloro che, confidando nel "Regolamento", seguissero questa strada illegittima.

ART. 10

L'art. 10, dedicato allo "Adeguamento al PPR", contiene i punti più criticabili della Proposta di Regolamento.

Esso parte da infatti da un presupposto del tutto erroneo: che l'adeguamento richieda *"una **revisione complessiva** e la conseguente predisposizione di una **variante generale** al piano regolatore come previsto dall'art. 17, comma 3 della *l.r. 56/1977, in quanto variante che interessa l'intero territorio comunale e può modificare le previsioni urbanistiche vigenti, l'impianto strutturale e l'apparato normativo del PRG"*.*

Questa petizione di principio contiene un evidente, ed erroneo, salto logico: come si può dire a priori che l'adeguamento interessa l'intero territorio comunale e modifica la struttura del PRG?

Su questo errore logico, gravissimo per i Comuni del Piemonte, è costruito "a cascata" tutto il resto dell'art. 10.

Ad esempio, è accettabile il concetto di *"confronto tecnico"* (comma 6), ma non si comprende come da tale confronto non possa derivare anche la non necessità della variante generale: e se le discrepanze verificate, tra PPR e PRG, fossero minime o secondarie, che si fa?

Si butta comunque via tutto il vigente PRG, con un danno per decine di migliaia di Euro?

E la tutela dei conti pubblici, che fine fa?

Gravissimo è anche il riferimento (comma 10) alla possibilità di rimettere in discussione *"tutte le previsioni del PRG, incluse quelle già presenti nel piano vigente"*: che fine fa la certezza del diritto? Che fine fa l'affidamento nella continuità della pubblica amministrazione (*"vero cardine della vita amministrativa e quindi condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale"*; Sentenza CC n. 123/1968)?

E che dire dei PRG approvati con la procedura di VAS, quindi posti sotto la tutela di un procedimento voluto dalla Comunità Europea?

Si tratta ovviamente di norme con un alto rischio di illegittimità che devono essere rimate con attenzione, portandole a basarsi su supporti giuridici ben più forti ed articolati.

Si ribadisce infine, a scanso di equivoci, che i Comuni considerano del tutto insufficienti i *"confronti tecnici"* con la Regione, citati al comma 6: essi non sono chiariti, non si capisce quali garanzie hanno i Comuni (che sono comunque, si ribadisce, **"parte lesa"** in questo processo di adeguamento, in quanto il loro PRG è stato regolarmente approvato dalla Regione stessa), soprattutto non si dice che – alla fine del confronto – può derivare, per il Comune, una "patente di adeguamento", oppure un elenco puntuale delle operazioni di adeguamento da compiersi, con l'indicazione del tipo di variante a ciò necessaria (che solo eccezionalmente può essere una Variante generale).

ART 11 e 12

Si rileva l'ennesimo appesantimento degli elaborati (comma 3, art. 11: *"specifico capitolo corredato da tavole e cartogrammi"*) e dei conseguenti costi per la redazione dei PRG: una posizione del tutto irrealistica, visto lo stato disastroso delle finanze comunali.

Preoccupa molto l'assoluta indeterminatezza sul ruolo del MiBAC nei processi approvativi: cosa capita nel caso di loro assenza fisica alle riunioni?

Il MiBAC (per motivi sia di suo funzionamento, sia per forme di "contrasto" con gli Enti Locali) può paralizzare il funzionamento delle conferenze di copianificazione?

In altre e più chiare parole: la Regione Piemonte è permanentemente asservita al MiBAC?

Deve anche essere chiarito che il ruolo del MiBAC **NON È** di generica e generale valutazione del PRG o delle sue varianti: i "tuttologi" purtroppo abbondano, ed i Comuni regolarmente ne fanno le spese.

ART. 13

In questo articolo il Regolamento tocca **il vertice della sua stessa illogicità**: impone infatti che i "Comuni UNESCO", che hanno già avviato il processo di adeguamento del proprio PRG alle indicazioni di tutela per i Siti UNESCO, *"sono comunque tenuti a predisporre la variante di adeguamento al PPR"!!!!*

Si noti bene la prosa: non sono tenuti a verificare la variante in corso rispetto al PPR, ma a buttare via tutto e ricominciare dalla casella di partenza!!!

La norma è chiaramente inqualificabile: anche in questo caso il palese manifestarsi del "danno erariale" pone seri e fondati dubbi sulla logicità e legittimità dell'intera Proposta.

ARTT. 17 e 18

In questi casi, si tratta di articoli da valutare positivamente, in quanto regolano l'azione della Regione per valorizzare i paesaggi, ed anche per favorire la partecipazione al processo di adeguamento al PPR: una scelta che si vorrebbe vedere applicata anche agli altri aspetti del Regolamento.

Addì, 09.03.2019

Franca Biglio

OSSERVAZIONE AGLI ALLEGATI A (ed ALL. B) (*Varianti di adeguamento al PPR*)

Il 2° capoverso della “Premessa” all’ALL: A contiene, in neretto, quelli che risultano essere i nuovi contenuti del PRG, che si pone in attuazione del PPR: è immediato verificare che tali contenuti sono tutt’altra cosa rispetto a quanto stabilisce l’art. 12 della LUR, intitolato appunto “Contenuti del piano regolatore generale”. Delle due, l’una: o si ha il coraggio di modificare la LUR, oppure essa chiaramente prevale su strumenti di rango inferiore, come appunto il “Regolamento PPR”.

Ai fini pratici della redazione della “Variante di Adeguamento”, si considera nodale la frase conclusiva del paragrafo 2 dell’ALL. A: “*La Regione fornisce ad ogni Comune che avvia il processo di adeguamento una documentazione contenente i dati del PPR relativi allo specifico territorio comunale*”. Se la Regione è veramente in grado di raggiungere questo livello di approfondimento, perché scarica sui Comuni l’onere delle “Varianti”?

Torniamo quindi con forza alla nostra proposta di verifica preliminare, cui fare seguire – **solo come e quando necessario** – il processo di adeguamento dei PRG.

Le tabelle di raffronto, infine, hanno un utile valore scolastico, ma alleviano di poco il carico dei Comuni: la loro lunghezza ed articolazione è la prova migliore del carico enorme che viene scaricato sui Comuni piemontesi, senza che sia a priori **dimostrata la necessità** di questo processo di Variante.

ALLEGATO C (*Corsi d’acqua “irrilevanti”*)

Si apprezza la complessità del lavoro svolto, ma è facile prevedere che – con tali criteri – saranno pochissimi i corsi d’acqua “irrilevanti”: un altro carico posto sui Comuni, con pochissima utilità per loro.

ALLEGATO D (VAS per gli adeguamenti al PPR)

L’ultimo Allegato raggiunge il **massimo dell’incomprensibilità**: che senso ha fare la VAS se ci si adegua al PPR, che è lo “strumento principe” della tutela ambientale?

Il PPR, inoltre ha subito esso stesso (in un gioco infinito di scatole cinesi, anzi di “scatole europee”, vista l’origine di tale demenziale normativa...) il processo di VAS: non vale il principio che si applica nel rapporto PRG/SUE?

E perché no?

Ed i Comuni che hanno già superato con il loro PRG la procedura di VAS?

È giuridicamente possibile “annullare la VAS rilasciata”????

Pare che, con quest’ultimo Allegato, il vincolismo della Regione superi se stesso....

NOTA-Testo dell’art. 46, comma 2, delle NTA PPR:

[2]. *Le province, la città metropolitana, i comuni o le loro forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, e gli enti gestori delle aree naturali protette **conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale entro ventiquattro mesi dall’approvazione del Ppr, ai sensi dell’articolo 145, comma 4, del Codice. L’adeguamento avviene in modo coordinato tra gli enti locali ai diversi livelli; qualora ciò non sia possibile, ciascun ente adegua i propri strumenti alle disposizioni del Ppr autonomamente, mettendo a disposizione dell’ente sovraordinato o subordinato le informazioni di cui dispone; i piani provinciali o della città metropolitana in sede di adeguamento riconoscono i contenuti degli strumenti urbanistici già adeguati al Ppr. La Regione assicura il coordinamento tra le procedure di adeguamento ai vari livelli istituzionali, anche sulla base delle risultanze delle istruttorie in corso relative ai medesimi ambiti territoriali.***



1.13.6/12/2019



PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA
Il Presidente

Verbania, il 11.03.2019

Prot. n. 5211

Rif.

Spett.le
Consiglio delle Autonomie
Locali
Via Alfieri, 15
10121 TORINO

mai PEC cal@cert.cr.piemonte.it

oggetto:

Proposta di Regolamento recante "Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte (PPR), ai sensi dell'art. 8bis, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. (tutela del suolo) e dell'art. 46, comma 10, della NdA del PPR". Osservazioni alla nota ricevuta in data 27.02.2019 n° prot. Prov. 4162

In data 27.02.2019 n° prot. Prov. 4162 si è ricevuta la nota in oggetto inerente la richiesta di osservazioni e contributi al Regolamento di attuazione del PPR.

Con riferimento a tale richiesta si esprimono alcune considerazioni precisando quanto segue.

La portata normativa di uno strumento quale il regolamento al Piano Paesaggistico Regionale, la cui proposta è oggetto delle presenti osservazioni, appare decisamente sproporzionata rispetto ai tempi ristrettissimi nell'ambito dei quali viene richiesta l'espressione delle osservazioni medesime.

Quanto sopra appare in tutta la sua problematicità soprattutto in relazione agli oneri dei quali dovrebbero farsi carico i Comuni ed in particolare all'incidenza operativa e finanziaria di tale carico per i Comuni più piccoli.

Ciò nonostante ed in attesa di una doverosa rivisitazione delle procedure che impongono questa situazione, si è provveduto ad analizzare e rappresentare almeno i punti salienti per criticità.

Rispetto alla parte meramente operativa di cui alle specifiche tecniche (Allegati A, B, C e D) emerge la considerazione circa il ruolo della Provincia all'interno delle Conferenze di Copianificazione e Valutazione di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i. e al Regolamento regionale n° 1/R del 23.01.2017. Difatti, l'Ente Provincia non viene praticamente mai citato se non all'art. 10, comma 3 rispetto alle Varianti di solo adeguamento al PPR, mentre rispetto alle altre tipologie di Varianti, ove la stessa si deve esprimere con votazione in sede di Conferenza di copianificazione (es. varianti strutturali), non viene mai citata. Si ritiene necessario chiarire tale aspetto.

Con riferimento agli elementi puntuali del Regolamento si evidenzia poi quanto segue:

Art. 2 (Attuazione del PPR)

Si ritiene utile che gli esiti del Tavolo Tecnico vengano comunicati anche ai Comuni, alla Provincia ed alla Città Metropolitana, ciò al fine di rendere noto le risultanze tecniche del confronto Regione e MIBAC su taluni aspetti inerenti le tematiche del processo di adeguamento.

Art. 4, comma 1 (Adeguamento del PPR) – Art. 6 (Ruolo della pianificazione di area vasta) – Art. 7 (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali)

Si rileva che il Regolamento in oggetto non fornisce alcuna indicazione puntuale circa i contenuti degli elaborati, né indicazioni in merito alle modalità di verifica e adeguamento del PTPC, né tanto meno disposizioni per la relativa procedura di VAS così come invece è stato

previsto rispetto agli strumenti urbanistici di livello comunale. A tal proposito si chiede di integrare opportunamente il Regolamento in oggetto, anche indicando se e quali degli allegati al Regolamento stesso possono ritenersi validi (ed in quale misura), ovvero predisporre nel più breve tempo possibile un provvedimento di specificazione così come previsto dall'art. 3 indirizzato espressamente all'adeguamento del PTCP al PPR.

Art. 10 (Adeguamento al PPR)

Al comma 2 si cita testualmente "....Dall'entrata in vigore del PPR non possono essere adottati nuovi piani regolatori, varianti generali, o revisioni allo strumento urbanistico". Sarebbe opportuno chiarire cosa si intende per revisioni allo strumento urbanistico in quanto, la Legge urbanistica regionale disciplina puntualmente le diverse tipologie di strumento urbanistico laddove la "revisione" non compare tra esse. Non pare quindi plausibile un riferimento così generico ed apparentemente in contraddizione con il comma 1 del medesimo articolo.

Art. 11 (Regime transitorio)

Relativamente alle varianti parziali, sarebbe opportuno precisare il termine perentorio della disposizione di cui al comma 7, ovvero che nella delibera di adozione delle varianti parziali e specificatamente solo in quella, deve essere espressamente dichiarato il rispetto delle disposizioni cogenti ed immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del PPR.

Sempre con riferimento alle varianti parziali, il comma 8 prevede che il contributo del MiBAC debba essere inviato alla Provincia per conoscenza. Non si ritiene corretta tale modalità, in quanto l'Ente Provincia è deputato alla verifica di compatibilità della variante ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., e ad esprimersi quale Autorità con competenza ambientale per gli aspetti legati alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Alla luce di ciò ogni parere e contributo dovrebbe essere inviato a pieno titolo alla Provincia, al fine di poter verificare in modo analitico, coordinato ed esaustivo, a parità degli altri pareri e contributi, anche l'espressione del parere del MiBAC sulla Variante parziale. Difatti anche tale parere potrebbe produrre condizioni tali da incidere sulla parte urbanistica della Variante stessa, soprattutto qualora il contributo del MiBAC dovrebbe essere inteso come obbligatorio e vincolante ai fini della VAS. Si chiede pertanto di specificare anche quest'ultimo aspetto nel presente Regolamento di attuazione del PPR.

Art. 12 (Varianti successive all'adeguamento al PPR)

Per le varianti parziali adottate ed approvate dai Comuni successive a quella di cui all'art. 8bis, comma 6, lett. b, della L.R. 56/77 e s.m.i., si ritiene necessario instaurare un confronto con il MiBAC che in questo caso si esprime anch'esso con un parere ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Art. 14 (Usi Civici)

L'articolo così come è formulato modifica i disposti dell'art. 33, comma 19 delle N.d.A. del PPR. Si evidenzia che un Regolamento attuativo, peraltro di competenza della Giunta Regionale, non può modificare i disposti normativi di un atto di pianificazione approvato dal Consiglio Regionale. Pertanto si chiede di rivedere la formulazione dell'art. 14.

Art. 20 (Piani Paesistici o territoriali a valenza paesistica)

Osservazione proveniente dal Consorzio Forestale ANDIFOR

Al comma 1 del presente articolo non viene indicato il Piano Paesistico della Zona di Salvaguardia dell'Alpe Devero, per altro contemplato tra gli strumenti di pianificazione d'area coerenti con le previsioni di tutela paesaggistica del PPR di cui al comma 5 dell'art. 3 delle Norme di Attuazione del PPR. L'incoerenza tra i due strumenti "della regole" è sicuramente riconducibile ad un mero errore materiale, ma andrebbe corretto in modo da non lasciare un vuoto interpretativo in fase di verifica di conformità.

Art. 21 (Valutazione Ambientale Strategica)

Osservazione proveniente dal Consorzio Forestale ANDIFOR

Il mero adeguamento di uno strumento sovraordinato potrebbe comportare il non assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) così come è stato previsto dalla legge urbanistica per il PAI e le procedure RIR. Si chiede pertanto di prevedere la possibilità di non assoggettamento alle procedure di VAS per le varianti di mero adeguamento del PRG al PPR (senza alcuna previsione Urbanistica inserita ex novo). Tale fattispecie non è attualmente esplicitata nella proposta di regolamento attualmente in osservazione.

Allegato C - (criteri per l'individuazione dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici)

I criteri elencati per il riconoscimento dell'irrelevanza paesaggistica sono numerosi e molto articolati; molti di tali criteri sono di natura prettamente qualitativa e di impossibile oggettivazione normativa: ad es. il sottopunto 2.3b *.....corso d'acqua particolarmente sinuoso* oppure il punto 2.3g *...se presenta notevole inerbimento degli argini*. Tali criteri rendono praticamente e oggettivamente impossibile la valutazione e quindi la possibilità di derubricazione.

Rispetto invece al punto 5 dell'allegato *"Relazione e scheda di rilevazione"* si evidenzia che l'analisi richiesta tramite la scheda risulta di non facile stesura in quanto le rilevazioni richieste oltre ad essere complicate sono anche di difficile accesso. In particolare vedasi lo studio delle modifiche avvenute per effetto delle trasformazioni che ne hanno compromesso i connotati originari causandone una perdita di rilevanza paesaggistica nel periodo precedente l'apposizione del vincolo, in quanto viene richiesta una documentazione storica, cartografica e fotografica non alla portata (anche economica) dei piccoli Comuni e comunque non certamente esaustiva.

Da ultimo, seppure nell'ambito di una trattazione forzosamente per nulla esaustiva, occorre segnalare la necessità di un confronto preventivo tra soggetti che operano con le medesime competenze (in questo caso le Province), al fine di coordinare omogeneamente la produzione delle osservazioni. Con le tempistiche attuali, ciò risulta del tutto impossibile.

NOTE CONCLUSIVE:

In considerazione del fatto che l'interesse e la portata dei risvolti tecnici in materia di paesaggio definiti dalla proposta di regolamento attuativo del PPR interesseranno anche e soprattutto le realtà comunali, è stato esteso, con nota del 27.02.2019, ai Comuni l'invito del Consiglio Autonomie Locali (CAL) a presentare osservazioni alla proposta di regolamento Regionale di attuazione del PPR.

A seguito della richiesta effettuata in data 27 febbraio c.a. si allegano alla presente i contributi medesimi.

Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.

 (Arturo Linoia)